

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CODAZZI Alessandra, PACINI, CENGARLE, BOMBARDIERI, ROMEI, GRAZIOLI, LONGO, SANTI e FOSCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1976

Modifiche alla legge 31 dicembre 1971, n. 1204, concernente la tutela giuridica ed economica delle lavoratrici madri

ONOREVOLI SENATORI. — La rilevanza sociale della maternità ed il diritto-dovere della comunità di garantire in concreto alla lavoratrice madre, come stabilisce l'articolo 37 della Costituzione, « le condizioni di lavoro che le consentano l'adempimento della sua essenziale funzione familiare », sono costantemente presenti nell'azione politica della Democrazia cristiana che già un contributo di notevole rilievo ebbe a dare (vedi ad esempio gli interventi dell'onorevole Maria Federici) proprio alla formulazione ed approvazione della normativa costituzionale in materia.

Tale attenzione ha poi determinato, fra l'altro, la presentazione della proposta relativa alla prima legge di tutela delle lavoratrici madri (legge n. 860 del 1950) da parte di un Ministro del lavoro democristiano, la predisposizione da parte dell'onorevole Anselmi a nome del Movimento femminile della Democrazia cristiana delle varie proposte di modifica alla legge n. 860 con l'intento di estendere la tutela per maternità anche alle lavoratrici autonome (vedi atti Camera numeri 1992, 2201, 2202, della V legislatura). Tutela che, in via interpretativa, è stata poi

giustamente applicata, con circolare a firma del Sottosegretario democristiano al Ministero del lavoro, onorevole Franco Foschi, anche alle lavoratrici che hanno adottato un bambino.

Uno dei problemi lasciati insoluti dalla legge n. 1204 del 1971 è quello relativo all'onere delle due ore di riposo giornaliero concesse alle lavoratrici madri fino ad un anno di età del bambino. Mentre infatti gli altri oneri sono stati mutualizzati, l'onere per le due ore è tuttora a carico del datore di lavoro. Ciò è contrario al principio generale della rilevanza sociale della maternità ed inoltre può comportare una remora all'assunzione di donne da parte di datori di lavoro. La mutualizzazione di tale onere, che probabilmente renderà necessaria una revisione dei contributi di cui all'articolo 21 della legge n. 1204 del 1971 è quindi una soluzione-ponte in attesa della fiscalizzazione che elimina tale ostacolo allo sviluppo dell'occupazione femminile.

Queste le ragioni che ci hanno indotto a presentare il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Nel secondo comma dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1971, n. 1204, è soppresso l'inciso: « e della retribuzione del lavoro ».

## Art. 2.

Dopo il terzo comma dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente comma:

« Tuti gli oneri relativi ai periodi di riposo previsti dai commi precedenti sono a carico dell'ente assicuratore di malattia, che eroga la relativa indennità presso il quale la lavoratrice è assicurata ».